Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**
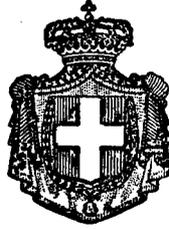
Roma - Sabato, 7 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 300	All'Estero	Abb. annuo . . L. 600
	» semestrale » 150		» semestrale » 300
	» trimestrale » 80		» trimestrale » 150
	Un fascicolo . . » 5		Un fascicolo . . » 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo . L. 200	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400
	» semestrale » 100		» semestrale » 200
	» trimestrale » 60		» trimestrale » 120
	Un fascicolo . . » 5		Un fascicolo . . » 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . . L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 400 —
	» semestrale . . . » 100 —		» semestrale . . . » 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO

A VIVENTI

Cinti Alpinolo fu Vincenzo e di Malavolta Maria, nato a Ripatransone (Ascoli Piceno) il 27 ottobre 1907, tenente di vascello. — (*Determinazione del 19 giugno* 1944).

MEDAGLIA DI BRONZO

A DISPERSI

Rubino Giovanni di Riccardo e fu Rubino Rosa, nato a La Spezia il 25 giugno 1920, tenente del Genio navale. — (*Determinazione del 19 giugno* 1944).

A VIVENTI

Osti Remo di Augusto e di Bianchi Alice, nato a Camisano Vicentino (Vicenza) il 17 dicembre 1912, tenente di vascello. — (*Determinazione del* 18 *giugno* 1944).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

ALLA MEMORIA

Serini Giuseppe di Pietro e di Coppa Concetta, nato a Bari il 15 settembre 1919, capo silurista di 3ª classe, matr. 22057.

A DISPERSI

Di Corato Francesco fu Francesco e di Bruno Maria, nato ad Andria (Bari) il 6 gennaio 1910, capo meccanico di 2ª classe, matr. 16692;
Fossati Mario fu Umberto e di Dionigi Brigida, nato a Roma il 6 settembre 1913, 2° capo R. T. I., matr. 31805;
Cesarini Giuseppe di Pompeo e fu Zarletti Augusta, nato a Viterbo il 21 febbraio 1917, 2° capo silurista, matr. 37560;
Gadaleta Corrado fu Sergio e di De Robertis Isabella, nato a Molfetta (Bari) il 26 febbraio 1910, 2° capo M. N., matr. 13417;
Rossi Giuseppe di Giovanni e di Petrali Giuseppina, nato a Milano il 4 agosto 1915, 2° capo M. N., matr. 37628;
Etro Ettore di Arturo e di Ballisseri Giovanna, nato Bassano del Grappa il 22 gennaio 1916, sergente elettricista, matricola 39753;
Casola Ruggero fu Garibaldo e di Barducci Iside, nato a Venezia il 10 luglio 1919, sergente furiere O., matr. 44977;
Cesca Aldo di Vincenzo e di De Michiel Maria, nato a Castelnuovo del Friuli (Udine) il 3 gennaio 1920, sergente R. T., matr. 42411;
Giberto Mario di Antonio e di Pazzini Maria, nato a Oneglia (Genova) il 4 marzo 1913, sergente elettricista, matricola 64143;
Colombo Vittorio di Alberto e di Albizzi Maria, nato a Legnano il 6 febbraio 1920, sottocapo M. N., matr. 488;
Loy Mario di Attilio e fu Sluga Anna, nato a Trieste il 13 dicembre 1923, sottocapo M. N., matr. 56632;
Orlando Ermelindo fu Angelo e di Minesso Italia, nato a Chiarano (Treviso) il 25 gennaio 1922, sottocapo elettricista, matr. 63093;
Andreoli Sesto di Giuseppe e di Cavazzi Giuseppina, nato a Castagneto Carducci (Livorno) il 20 settembre 1920, sottocapo silurista, matr. 55383;
Sciarpella Ottavio di Attilio e di Bigolli Giulia, nato a Grosseto il 16 febbraio 1921, sottocapo silurista, matr. 54014;
Passero Carmine di Federico e di Spinelli Vittoria, nato a Castellabate (Salerno) il 16 luglio 1921, sottocapo M. N., matricola 54393;
Giovannetto Nello di Angelo e di Guidi Ida, nato a Premilcuore (Forlì) il 28 luglio 1921, sottocapo cannoniere P. M., matr. 61809;
Lamonea Angelo di Vincenzo e di Lombrosio Laura, nato ad Altavilla Irpina (Avellino) il 12 aprile 1924, sottocapo R. T., matr. 58580;
Carotenuto Bruno di Giovanni e fu Prisco Maddalena, nato a Poggiomarino (Napoli) il 4 giugno 1923, sottocapo elettricista, matr. 38752;
Buglioni Dino di Desiderio e di Barbone Oliva, nato a Camerino (Macerata) il 18 febbraio 1924, sottocapo elettricista, matr. 52907;
Picca Pasquale di Carminio e di Caddib Rosa, nato a Cervinara (Avellino) il 24 aprile 1919, sottocapo furiere S., matricola 55093;
Adriani Ernesto di Francesco e di Adriani Maria, nato a Marciana Marina (Livorno) il 2 gennaio 1917, sottonocchiere, matr. 65262;
Lazzari Ersilio di Lazzari Lucia, nato a Collio (Brescia) il 20 luglio 1919, sottocapo fuochista A., matr. 78942;
Raviola Bruno di Carlo e di Bava Valeria, nato a Castiglione d'Asti il 6 dicembre 1921, silurista, matr. 42690;
Durazzi Elios di Ferdinando e di Loy Maria, nato a Moglia (Mantova) il 30 luglio 1922, M. N., matr. 102572;
Piscopo Vincenzo fu Giacomo e di Mantelicandro Luigia, nato a Napoli il 9 luglio 1922, marinaio, matr. 90645;
Bani Ermanno, elettricista, matr. 38157, classe 1922;
Negrin Renato, sottocapo R. T., classe 1920;
Piuri Mario di Paolo e di Vago Rosa, nato a Saronno (Varese) il 1° maggio 1921, silurista, matr. 54533;
Baldassarre Dante di Augusto e di Incecco Maria, nato a Pescara il 26 marzo 1922, nocchiere, matr. 78839;

Casadei Otello di Guerrino e di Venturelli Malvina, nato a Rimini il 2 gennaio 1922, nocchiere, matr. 76774;

Ascione Giovanni di Vincenzo e di Serantina Maria, nato a Torre del Greco il 3 maggio 1922, nocchiere, matr. 89789;

Gilardoni Enrico di Francesco e di Barutta Giuseppina, nato a Limonta (Como) il 10 dicembre 1922, elettricista, matricola 103330;

Fauro Sebastiano fu Giovanni e di Verzon Maria, nato ad Arsiè (Belluno) il 9 settembre 1922, fuochista A., matricola 75522;

Franzone Raffaele di Francesco e fu Tedeo Teresa, nato a Vibo Valentia il 26 giugno 1924, silurista, matr. 65129;

Cozzolino Arterio di Carmine e di Costabile Emilia, nato a Civitavecchia il 1° marzo 1922, nocchiere, matr. 98426. — (*Determinazione del 19 giugno 1944*).

A VIVENTI

Dassano Vittorio di Gelso e di Galli Rachele, nato ad Asti il 12 gennaio 1922, aspirante guardiamarina (ora guardiamarina);

Ratti Alcide di Domenico e di Pianini Settima, nato a Marina di Carrara (Apuania) il 26 settembre 1920, nocchiere, matr. 23232. — (*Determinazione del 20 aprile 1944*).

Sarti Giorgio di Guido e di Panezza Giulia, nato a Torino il 6 febbraio 1917, sottotenente di vascello;

Quintarelli Irlando di Francesco e di Scotto Anna, nato a Isola del Giglio l'8 febbraio 1916, tenente del Genio navale;

Oliva Francesco di Giuseppe e di Mastrilla Filippa, nato a Palermo il 17 gennaio 1920, guardiamarina;

Quarantotto Marcello di Antonio e fu Sponta Margherita, nato a Rovigno d'Istria (Pola) il 13 gennaio 1911, 2° capo torpediniere, matr. 23569;

Gigliofiorito Giuseppe di Federico e di Villani Maria, nato a Bergamo il 7 aprile 1920, sergente torpediniere, matricola 47085;

Sette Vito di Pietro e di Rinaldi Maria, nato a Torino il 16 ottobre 1920, sottocapo torpediniere, matr. 13662;

Meneghini Luigi di Ambrogio e di Fracasso Anna, nato a Peabody Mass. (S.U.A.) il 23 gennaio 1919, sottocapo torpediniere, matr. 79515;

Poggi Giancarlo fu Ettore e di Giordani Teresa, nato a Bologna il 12 febbraio 1924, sottocapo elettricista ecog., matricola 59146;

Correale Ciro fu Antonio e di Cortese Teresa, nato a Napoli il 19 maggio 1922, elettricista ecog., matr. 115656. — (*Determinazione del 18 giugno 1944*).

Cardillo Giovanni fu Giuseppe e di Cristaldi Leonarda, nato a Riposto (Catania) il 13 settembre 1907, sottotenente di vascello;

Focardi Lorenzo fu Ettore e di Torrini Palmira, nato a Pontassieve (Firenze) il 19 ottobre 1919, sottocapo silurista, matr. 89887;

Feletti Domenico di Francesco e di Carli Lucia, nato a Comacchio (Ferrara) il 24 novembre 1921, sottocapo M. N., matr. 62441;

Castagno Bruno di Felice e di Felletti Rosa, nato a Caselle Torinese (Torino) il 24 aprile 1921, sottocapo M. N., matricola 62555. — (*Determinazione del 19 giugno 1944*).

Famà Giovanni fu Carmelo e di Sofio Francesca, nato a Bagnara (Reggio Calabria) il 24 giugno 1922, sottocapo meccanico, matr. 50911;

Milazzo Salvatore di Pietro e di Panbianco Anna, nato a Catania il 22 febbraio 1921, fuochista O., matr. 36311;

Zanetti Eugenio fu Ettore e di Medda Maria, nato a Lecco (Como) il 17 aprile 1921, fuochista A., matr. 54715;

Rotondi Giuseppe di Arduino e fu Venditti Maria, nato a Ceprano (Frosinone) il 9 gennaio 1920, silurista, mar. 62262;

Biagetti Renzo di Luigi e di Leporini Elena, nato a Livorno il 21 settembre 1925, S. D.T., matr. 66818. — (*Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Rigazion Andrea fu Andrea e di Marchisio Caterina, nato a Cigliano (Vercelli) il 12 gennaio 1916, 2° capo M. N., matricola 37396;

Barsanti Nazzareno di Paolo e di Possentini Ida, nato a Lione (Francia) il 29 dicembre 1920, sergente R. T., matricola 52743;

Perrone Italo di Antonio e di Zezza Giustina, nato a Lucugnano il 25 novembre 1922, sottocapo M. N., matr. 59803;

Di Muro Salvatore di Vincenzo e di Cammorano Rosa, nato a Camerota (Salerno) il 23 dicembre 1919, sottocapo furiere S., matr. 98361;

Bonelli Ulderico di Enrico e di Franco Rosa, nato a Torino il 26 luglio 1920, cannoniere P. M., matr. 5063. — (*Determinazione del 20 giugno 1944*).

Midolo Carmelo di Salvatore e di Moscuzza Carmela, nato a Siracusa il 31 luglio 1893, tenente di vascello;

Bellantonio Stefano fu Giuseppe e di Scarinci Nunzia, nato a Messina il 4 marzo 1915, tenente del Genio navale (D. M.);

Ciaravino Vincenzo fu Antonio e fu Galante Anna, nato a Castellammare del Golfo (Trapani) il 27 luglio 1891, tenente del C.R.E.M.;

Pallano Francesco di Giuseppe e di Rosasco Filomena, nato Vernazza (La Spezia) il 9 gennaio 1912, capo M. N. di 3ª classe, matr. 20997;

Zocca Laerte di Andrea e di Volpones Giuseppina, nato a Milano il 2 luglio 1917, 2° capo M. N., matr. 37487;

Raimondi Marte di Ernesto e di Angelini Carlotta, nato a Castelfranco Emilia (Modena) il 3 settembre 1911, sergente R. T., matr. 45775. — (*Determinazione del 21 giugno 1944*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945
Registro Marina n. 1, foglio n. 233.

(186)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 103.

Nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi a cattedre negli istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica banditi con decreto Ministeriale 18 novembre 1941.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, sullo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi istituti medi d'istruzione;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, sui concorsi a cattedre nei Regi istituti medi d'istruzione e sulle abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 829, sulla modificazione ai termini relativi alla presentazione di domande e al compimento di atti del Ministero dell'educazione nazionale e degli uffici dipendenti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La nomina dei vincitori dei concorsi a cattedre negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica indetti con decreto Ministeriale 18 novembre 1941, non effettuata entro il 1° ottobre 1943, per la situazione determinata dalle operazioni di guerra, è disposta con decorrenza dalla stessa data.

La nomina ha effetti economici dal giorno della effettiva immissione in servizio dei vincitori anche se essa sia stata disposta dai Regi provveditori agli studi, in attesa del provvedimento definitivo o a titolo di supplenza, purchè, in questo ultimo caso, la supplenza sia stata conferita per cattedra di ruolo.

Le graduatorie suppletive dei concorsi anzidetti sono valide fino a sei mesi dopo la cessazione delle ostilità.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 81. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 104.

Provvidenze in favore dei militari delle Forze armate in servizio presso unità operanti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comandanti di grandi unità (Gruppi di combattimento e Comandi di divisione per il Regio esercito, Comandi di squadra e di divisione, Comando in capo del Basso Tirreno, Comando in capo del Ionio e Basso Adriatico per la Regia marina, Comando di unità aerea per la Regia aeronautica) sono autorizzati a concedere entro il limite massimo di L. 1.000.000 mensili per ciascuna grande unità del Regio esercito e della Regia marina e di L. 2.000.000 mensili per quella della Regia aeronautica, premi ai militari e sussidi alle rispettive famiglie che si trovino nelle condizioni previste nel successivo art. 2. Tale concessione deve essere contenuta entro il limite massimo mensile di L. 11.000.000 per il Regio esercito; L. 3.000.000 per la Regia marina e L. 2.000.000 per la regia aeronautica.

Art. 2.

Possono beneficiare della concessione dei premi e dei sussidi di cui al presente art. 1 i militari delle Forze armate di qualunque grado appartenenti a reparti che si trovino nelle condizioni di impiego per avere diritto alle indennità operative di cui al R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 122, e che versino essi stessi o le rispettive famiglie in condizioni di grave bisogno.

Art. 3.

A cura dei comandi di grande unità saranno compilati mensilmente appositi rendiconti debitamente documentati relativi ai premi e sussidi concessi ai sensi del precedente art. 1.

Art. 4.

La quota miglioramento vitto per i militari di tutti i gradi del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, incorporati in reparti operativi, che si trovino nelle condizioni di impiego previste nell'articolo 2 del presente decreto, è stabilita in L. 20 giornaliere.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1945.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 87. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 105.

Norme per la revisione delle sentenze di condanna emesse dal soppresso Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le sentenze di condanna emesse dal soppresso Tribunale speciale per la difesa dello Stato in applicazione all'art. 2 del R. decreto-legge 9 dicembre 1941, n. 1386, sono soggette a speciale revisione nei casi previsti dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316.

Art. 2.

E' competente a giudicare sull'istanza di revisione il Tribunale militare territoriale, che, secondo le comuni norme di competenza, avrebbe dovuto conoscere del reato.

Se la sede del Tribunale militare territoriale si trova in territorio non ancora liberato, sull'istanza di revisione provvede il Tribunale militare territoriale del luogo dove il condannato espia la pena o risiede.

Art. 3.

Per la procedura di revisione si applicano le norme del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316, con le modificazioni di cui al presente decreto, sostituiti alla Corte di appello il Tribunale militare, al presidente della Corte di appello il presidente del Tribunale militare, al consigliere delegato il giudice relatore e al procuratore generale il procuratore militare.

Art. 4.

Le indagini e gli altri atti istruttori previsti dall'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316, sono eseguiti dal giudice relatore.

La relazione prevista dall'art. 12 del predetto decreto è fatta dal giudice relatore.

Art. 5.

Contro le sentenze del Tribunale militare è ammesso il ricorso per annullamento al Tribunale supremo militare nei casi previsti dall'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 84. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 106.

Istituzione di Tribunali militari di guerra divisionali e nuove norme per la repressione dei reati di assenza dal servizio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Secondo i bisogni del servizio, possono istituirsi Tribunali militari di guerra divisionali presso unità mobilitate, anche non destinate a operare isolatamente, che abbiano la forza almeno di una divisione.

Per l'istituzione, la composizione e il funzionamento dei Tribunali divisionali di cui al comma precedente si applicano le norme vigenti per gli altri Tribunali militari di guerra di unità mobilitate in quanto non modificate da quelle del presente decreto.

Art. 2.

I Tribunali divisionali sono istituiti nel numero richiesto dalle circostanze dal Capo di Stato Maggiore Generale, salva l'applicabilità del comma secondo dell'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Art. 3.

A ciascun Tribunale divisionale sono assegnati un presidente, avente grado di colonnello o di tenente colonnello, un giudice relatore ed uno o più cancellieri. Le funzioni di procuratore militare sono esercitate da un ufficiale di grado non superiore a colonnello, coadiuvato, ove occorra, da uno o più sostituti. Il giudice relatore, il procuratore militare ed i suoi sostituti ed i cancellieri sono scelti fra gli ufficiali appartenenti al Corpo della giustizia militare, o, in mancanza, fra gli altri ufficiali aventi, secondo le vigenti norme, i requisiti per l'esercizio delle rispettive funzioni presso i Tribunali militari di guerra.

Art. 4.

Il presidente è designato dal comandante dell'unità presso la quale il Tribunale è istituito ed è scelto fra gli ufficiali dipendenti.

I magistrati ed i cancellieri militari sono designati dal procuratore generale militare.

Art. 5.

Il Tribunale divisionale giudica con l'intervento del presidente e di due giudici, compreso il relatore. Almeno uno dei giudici deve essere ufficiale superiore.

Il giudice militare diverso dal relatore è designato dal comandante dell'unità presso la quale il Tribunale è costituito ed è scelto di volta in volta fra gli ufficiali dipendenti aventi grado di maggiore o di capitano.

Il giudice diverso dal relatore deve possibilmente appartenere alla stessa forza armata alla quale appartiene l'imputato.

Art. 6.

Qualunque sia il luogo del commesso reato, al Tribunale divisionale appartiene la cognizione:

1) di tutti i reati, anche di assenza dal servizio, commessi da militari dei corpi o servizi mobilitati di-

rettamente dipendenti dal Comando presso il quale il Tribunale è istituito;

2) dei reati commessi da persone estranee alle Forze armate dello Stato che si trovano al servizio o al seguito di esse, presso i corpi o servizi suddetti.

Il procuratore militare presso il detto Tribunale ha facoltà per eccezionali ragioni di convenienza e salvo che sia diversamente ordinato dal procuratore generale militare di rimettere, caso per caso, la cognizione di reati di assenza dal servizio al Tribunale militare territoriale di guerra del luogo ove fu eseguito l'arresto, o avvenne la presentazione dell'imputato. Parimenti per ragioni di convenienza, in vista sopratutto della complessività o delle difficoltà delle indagini, il procuratore militare ha facoltà di rimettere la cognizione di reati diversi da quelli di assenza dal servizio al Tribunale militare territoriale di guerra, che sarebbe territorialmente competente a conoscerne, dandone comunicazione al procuratore generale militare.

Per le sentenze emesse dai Tribunali militari territoriali di guerra, in applicazione del comma precedente, non è ammesso ricorso al Tribunale supremo militare.

I procedimenti a carico degli ufficiali aventi grado di capitano o altro superiore, ove non sia possibile comporre il collegio secondo le norme previste, quanto al grado del presidente e del giudice diverso dal relatore, dagli articoli 71, 72 e 73 dell'ordinamento giudiziario militare, sono rimessi al competente Tribunale militare territoriale di guerra.

Art. 7.

Per tutti i reati di competenza dei Tribunali divisionali quando non sia possibile procedere a giudizio direttissimo si procede con istruzione sommaria.

Art. 8.

Il procuratore militare, quando ritiene che non si debba procedere per la manifesta infondatezza della denuncia, della querela o del referto, ordina l'archiviazione degli atti, informandone il procuratore generale, il quale può richiedere la comunicazione degli atti e disporre che si proceda.

Art. 9.

Se dopo l'istruzione sommaria il procuratore militare ritiene che non si debba procedere, anche solo per taluno degli imputati, trasmette gli atti con le opportune richieste al Tribunale militare, che pronuncia in camera di consiglio conforme sentenza di non doversi procedere, ovvero ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero affinchè richieda il decreto di citazione.

Art. 10.

Il Tribunale divisionale può essere convocato come Tribunale straordinario nei casi previsti dall'art. 283 Codice penale militare di guerra e dall'art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668, per disposizione del comandante dell'unità presso la quale è costituito.

Art. 11.

Nei procedimenti di competenza dei Tribunali militari per reati di assenza dal servizio deve in ogni caso essere emesso a carico degli imputati mandato di cattura.

Gli imputati di reati di assenza dal servizio non possono essere ammessi alla libertà provvisoria e nei riguardi degli stessi reati non sono ammessi la sospensione del procedimento, nè la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena. Rimane salva la facoltà prevista dall'art. 2, capoverso, del bando 26 maggio 1944, n. 26, per il Ministro da cui dipende il militare condannato e per il comandante dell'unità presso la quale è costituito il Tribunale.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — SOLERI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 86. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 107.

Concessione di sussidi straordinari a favore dei congiunti bisognosi di militari alle armi e istituzione di Comitati comunali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai congiunti dei sergenti, graduati e militari di truppa e gradi corrispondenti appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, in servizio di leva, volontari, trattenuti o richiamati alle armi, possono essere concessi dai comuni di residenza, in aggiunta ai soccorsi giornalieri previsti dalle vigenti disposizioni, sussidi straordinari con le modalità fissate negli articoli seguenti.

Art. 2.

I sussidi straordinari possono essere concessi soltanto ai congiunti dei militari che, per effetto della chiamata alle armi del capo famiglia o del principale sostegno di essa, siano rimasti privi di qualsiasi reddito o versino in condizioni di grave bisogno.

Art. 3.

Alla determinazione dello stato di bisogno, cui è subordinata la concessione dei sussidi straordinari, nonchè all'ammontare dei sussidi stessi, provvede in ogni comune un apposito Comitato nominato dal prefetto e composto dal:

sindaco, presidente, o da un suo delegato;

rappresentante dell'Associazione nazionale combattenti;

rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati;

rappresentante del locale Comitato di Liberazione Nazionale;

rappresentante del Sindacato lavoratori;

parroco;

comandante dell'Arma dei carabinieri Reali nella cui giurisdizione si trova il comune.

Qualora nel comune non esista taluno degli Enti sopraindicati, il Comitato è validamente costituito con l'intervento di almeno tre membri.

Art. 4.

Ai congiunti dei sergenti, graduati e militari di truppa e gradi corrispondenti appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, che si presentano o si sono presentati alle armi a datare dal 15 novembre 1944 è concesso un sussidio una volta tanto di L. 3000 qualora trattisi di richiamati o volontari e di L. 2000 qualora trattisi di chiamati alle armi per adempiere o completare gli obblighi di leva.

Detto sussidio è cumulabile con quello di cui all'art. 1.

Art. 5.

Il sussidio di cui all'art. 4 è concesso ai congiunti di militari che si trovano nelle condizioni di bisogno di cui all'art. 2, da valutarsi dal Comitato previsto nell'art. 3.

La concessione del sussidio è effettuata dal comune di residenza della famiglia del militare in base ad una dichiarazione rilasciata dall'Ente militare, presso cui si effettua la presentazione alle armi e dalla quale risulti l'effettiva incorporazione del dante causa.

Art. 6.

Le deliberazioni del Comitato di cui all'art. 3 devono essere pubblicate nell'albo pretorio per otto giorni consecutivi, sotto la personale responsabilità del segretario comunale.

Avverso le deliberazioni stesse è ammesso ricorso al prefetto da parte di qualunque cittadino.

Art. 7.

Per la concessione dei sussidi previsti dal presente decreto e salvo quanto in esso è disposto si applicano le norme vigenti sui soccorsi giornalieri di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 115, e successive modificazioni.

Art. 8.

Per le finalità di cui sopra, il Ministero del tesoro provvederà a stanziare nel bilancio del Ministero dell'interno la somma annua di un miliardo, che verrà ripartita fra le singole provincie con provvedimento del Ministero dell'interno ed a cura dei prefetti fra i comuni di ciascuna provincia.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e avrà efficacia fino al termine di sei mesi dalla fine della guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 90. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 108.

Aumento delle tasse annue d'iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 4 giugno 1936, n. 1143;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le tasse annue d'iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale sono stabilite, a partire dal 1° gennaio 1945, rispettivamente in L. 50 e in L. 60.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 85. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 109.

Modificazioni al R. decreto-legge 2 febbraio 1943, n. 128, in materia di accertamenti medico-legali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1943, n. 128, che detta disposizioni in materia di accertamenti medico-legali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A parziale modifica dell'art. 6 del R. decreto-legge 2 febbraio 1943, n. 128, i giudizi delle autorità sanitarie militari sulla idoneità al servizio degli ufficiali possono essere espressi esclusivamente con una delle formule seguenti:

1) idoneo ad incondizionato servizio militare;

2) non idoneo temporaneamente o permanentemente a qualsiasi servizio militare.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° novembre 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 88. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 110.

Istituzione di un Alto Commissariato per i reduci.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 850, che ha istituito l'Ufficio per l'assistenza ai reduci di guerra e alle famiglie dei caduti, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 107, concernente l'istituzione di un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, che istituisce un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395, che istituisce il Ministero dell'Italia occupata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per l'industria, il commercio e il lavoro e per l'Italia occupata;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito un Alto Commissariato per i reduci.

L'Alto Commissario è nominato con decreto Luogotenenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio medesimo.

Nelle stesse forme possono essere nominati uno o più Alti Commissari aggiunti.

Art. 2.

L'Alto Commisariato per i reduci dirige, vigila e coordina l'attività di tutti gli organi, gli uffici, le fondazioni, le associazioni e i comitati che comunque si propongano scopi di assistenza di guerra. Potrà se necessario, promuovere la loro riforma, il loro collegamento, la loro fusione o incorporazione, sentito, ove si tratti di associazioni, il parere delle stesse.

L'Ufficio per l'assistenza ai reduci di guerra e alle famiglie dei caduti, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è incorporato nell'Alto Commissariato per i reduci.

Art. 3.

L'Alto Commissariato, oltre espletare le attribuzioni previste dall'articolo precedente, provvede all'assistenza morale e materiale dei reduci di guerra, svolgendo le seguenti funzioni:

a) collabora con le autorità militari per quanto riguarda l'assistenza dei reduci in occasione del loro invio in congedo e in ispecial modo durante il viaggio per raggiungere i luoghi di destinazione. Trattandosi di militari ex prigionieri di guerra, ex internati, oppure rimpatriati da territori oltre confine, estende tale collaborazione dal momento in cui i militari stessi rientrano in territorio nazionale sino a quando essi vengono inviati in congedo o reimpiegati nelle formazioni delle varie Forze armate. Analoghe attività svolge nell'interesse dei patrioti;

b) assicura l'impiego dei reduci nelle diverse attività produttive;

c) provvede a facilitare l'istruzione e la rieducazione professionale dei reduci, al fine di assicurare il loro più alto rendimento produttivo in relazione alle attitudini ed alle capacità individuali;

d) promuove la costituzione di imprese, sopratutto in forma cooperativa, per il più proficuo impiego dei reduci, sia in Italia, sia all'estero;

e) fornisce ai reduci ogni possibile assistenza morale e materiale, salvi i compiti assistenziali affidati al Ministero dell'Italia occupata d'intesa col Ministero della guerra.

Art. 4.

Agli effetti dell'articolo precedente sono considerati reduci di guerra:

1) i militari, di qualunque corpo e grado, che abbiano partecipato alla seconda guerra mondiale o alle guerre precedenti, dal momento del loro collocamento in congedo;

2) i patrioti, dal momento in cui cessa nei loro riguardi la competenza dei Ministeri dell'Italia occupata e della guerra;

3) i militari internati, prigionieri di guerra o rimpatriati dai territori oltre confine, dal momento del loro collocamento in congedo;

4) i militarizzati internati, dal momento del loro rimpatrio.

Art. 5.

L'Alto Commissariato per i reduci provvede all'assistenza morale e materiale di tutti i reduci, a norma dei due articoli precedenti, a mezzo dell'Associazione nazionale combattenti, dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.) e delle altre istituzioni ed enti esistenti, secondo le rispettive competenze.

Può, inoltre, se necessario, costituire uffici propri, servendosi di personale sia civile sia militare, comandato da altre Amministrazioni dello Stato, e di personale avventizio osservando, per quest'ultimo, le modalità stabilite dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive modificazioni.

Il numero massimo degli impiegati sarà stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per il tesoro, su proposta dell'Alto Commissario.

Art. 6.

L'Alto Commissario è assistito da una giunta da lui presieduta e composta:

a) dell'Alto Commissario per i prigionieri di guerra;

b) dell'Alto Commissario per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra;

c) degli Alti Commissari aggiunti per i reduci;

d) di un rappresentante del Ministero dell'interno;

e) di un rappresentante del Ministero dell'Africa italiana;

f) di un rappresentante del Ministero del tesoro;

g) di un rappresentante delle Forze armate;

h) di un rappresentante del Ministero dell'Italia occupata;

i) di un rappresentante dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

l) di un rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra;

m) di un rappresentante dell'Opera nazionale per i combattenti;

n) di due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei combattenti, dei quali uno reduce dalla prigionia della presente guerra;

o) di un rappresentante dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

p) di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei partigiani d'Italia (A.N.P.I.);

q) di un rappresentante dell'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti in guerra.

Art. 7.

La giunta ha funzioni consultive.

L'Alto Commissario può chiamare ad intervenire ai lavori della giunta persone particolarmente esperte e rappresentanti di pubbliche amministrazioni e di associazioni o di altri enti con scopi assistenziali.

Art. 8.

L'Alto Commissariato è posto alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Esso tratta direttamente con gli organi della Commissione Alleata e corrisponde direttamente con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici.

Della giunta istituita dall'art. 6 del R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, fa parte di diritto un rappresentante dell'Alto Commissariato per i reduci.

Art. 9.

L'Alto Commissario ha alle sue dipendenze un segretario generale, scelto tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al quinto, e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario.

Art. 10.

All'Alto Commissario e agli Alti Commissari aggiunti spetta un'indennità di carica, nella misura che sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 11.

Le spese per il funzionamento dell'Alto Commissariato sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante appositi stanziamenti. Questi sono amministrati, con l'osservanza delle norme sulla contabilità dello Stato, dall'Alto Commissario, il quale, a tali effetti, esercita tutti i poteri spettanti ai Ministri. Per le aperture di credito, l'Alto Commissario è autorizzato a derogare alle limitazioni previste dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sia per quanto riguarda la natura delle spese, sia per il limite della somma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 76. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 111.

Disposizioni sulla disciplina del commercio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque vende al pubblico od offre in vendita delle merci senza la licenza di commercio è punito con la multa fino a cento volte il valore della merce e con la reclusione fino a tre anni. Nei casi di lieve entità si applica la sola multa fino a lire dieci mila.

La stessa pena si applica a coloro che vendono al pubblico od offrono in vendita merci diverse da quelle per le quali hanno ottenuto la licenza di commercio.

Art. 2.

Per il reato previsto nell'articolo precedente deve essere emesso il mandato di cattura, salvo che nei casi di lieve entità.

Le merci che servirono o che erano destinate a commettere il reato sono sequestrate e, con provvedimento del prefetto, messe a disposizione dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio o della Sezione provinciale dell'alimentazione, previo prelevamento di tre campioni, due dei quali sono inviati alla competente autorità giudiziaria. Se per la natura della merce non è possibile il prelevamento dei campioni, viene fatta una descrizione particolareggiata della merce stessa.

Nei comuni che non siano capoluoghi di provincia, l'immissione al consumo può essere disposta dal sindaco qualora si tratti di merci facilmente deperibili.

L'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, la Sezione provinciale dell'alimentazione e, nel caso indicato dal precedente comma, il sindaco, devono versare all'ufficio postale, in deposito giudiziale, il prezzo ufficiale delle merci o, se questo manca, quello ricavato dalla vendita delle merci medesime.

Art. 3.

Il prefetto può ordinare la chiusura dell'esercizio di chi vende od offre in vendita merci, non indicate nella licenza di commercio, ovvero nominare un commissario per la gestione dell'esercizio stesso.

Art. 4.

Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, coloro che hanno ottenuto la licenza di commercio senza la specificazione delle merci alla quale la licenza stessa si riferisce, sono tenuti a dichiarare al sindaco del comune in cui si trovano gli esercizi da essi gestiti le merci che formano oggetto della loro attività commerciale.

Di tale dichiarazione deve essere presa nota sulla licenza di commercio.

Le licenze sulle quali non sia stata apposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'annotazione prevista dal comma precedente, si intendono decadute.

Art. 5.

La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche a coloro che esercitano un'attività commerciale diversa da quella indicata nella licenza di cui sono in possesso, se risulta che abbiano dovuto sospendere questa attività per motivi dipendenti dallo stato di guerra.

Il sindaco può autorizzare l'esercizio della nuova attività per periodi non superiori a tre mesi. La nuova licenza deve specificare le merci che possono formare oggetto dell'attività autorizzata, e può essere data anche limitatamente ad alcune delle merci indicate nella denunzia presentata dal commerciante.

L'autorizzazione si intende negata se non è data entro il termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, e, nel caso di rinnovo, entro otto giorni dalla presentazione della domanda.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 92. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 112.

Norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 742, relativo alla costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;
Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629;
Visti i Regi decreti 9 marzo 1936, n. 450, e 13 giugno 1940, n. 866, che dettano norme per la concessione a contrarre matrimonio rispettivamente ai sottufficiali, alle guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza;
Ritenuta la opportunità di apportare modifiche alle norme predette;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la guerra e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie di pubblica sicurezza possono essere autorizzati a contrarre matrimonio quando abbiano otto anni di servizio effettivo alle dipendenze dello Stato ed abbiano compiuto 28 anni di età.

Sono, per conseguenza, abrogate le disposizioni del R. decreto 9 marzo 1936, n. 450, e del R. decreto 13 giugno 1940, n. 866.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 91. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 113.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Santa Rosa, in Viterbo.

N. 113. Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Santa Rosa, in Viterbo.

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.
Scioglimento del Consiglio direttivo del Museo storico della brigata granatieri di Sardegna e nomina del commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 settembre 1927, n. 2109, col quale il Museo storico della brigata granatieri di Sardegna, in Roma, fu eretto in ente morale e ne fu approvato il relativo statuto organico;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e per la nomina di commissari straordinari;
Ritenuta l'opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento del Consiglio direttivo del predetto Museo storico della brigata granatieri di Sardegna;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il generale di divisione, nella riserva, Bignami Ugo è nominato commissario straordinario del Museo storico della brigata granatieri di Sardegna, in Roma, con tutti i poteri spettanti al Consiglio direttivo dello stesso Museo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1945
Registro Guerra n. 2, foglio n. 409. — SALVATORI

(444)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1945.
Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Strongoli (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 23 settembre 1941, con cui sono stati sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Strongoli (Catanzaro) ed è stato nominato commissario straordinario il sig. Raffaele Sculco fu Pietro;
Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore e veduta la proposta formulata in proposito dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Decreta:

In sostituzione del sig. Raffaele Sculco fu Pietro, l'ing. Franco Otello Bressi è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Strongoli (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(401)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « S. Calogero » con sede in Sciacca (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 2 marzo 1938, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Società cooperativa agricola « S. Calogero » di Sciacca, con sede nel comune di Sciacca (Agrigento), secondo le norme di cui al capo 8° del citato testo unico ed al titolo 7°, capo 3° del menzionato Regio decreto-legge, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 28 dicembre 1938, con il quale il cav. avv. Alfonso Triolo fu Giuseppe è stato nominato commissario liquidatore della suindicata azienda;

Considerato che il predetto commissario straordinario ha rassegnato le dimissioni ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del cav. avv. Alfonso Triolo fu Giuseppe, l'avv. Giuseppe Molinari fu Carmelo è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « S. Calogero » di Sciacca, con sede nel comune di Sciacca (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(433)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Conferma e nomina dei sindaci dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Visto l'art. 22 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

Decreta:

1. Il comm. rag. Luigi Candeloro, rimasto in funzione anche nell'esercizio 1944, è confermato sindaco effettivo dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale per l'esercizio 1945.

2. Sono altresì nominati sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto stesso per l'esercizio 1945, rispettivamente, il comm. dott. Alberto Marsigli e il comm. dott. Liborio Patrì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(434)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita abbinate parzialmente all'emissione dei buoni del Tesoro quinquennali 5 %, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, abbinata parzialmente ai buoni del Tesoro quinquennali 5 %, emissione 1945, nonchè l'adozione di una tariffa attualmente in vigore per la sottoscrizione dei buoni medesimi;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

a) Tariffa mista speciale, a premio annuo, abbinata parzialmente ai buoni del Tesoro quinquennali 5 %, emissione 1945, relativa alla assicurazione di un capi-

tale pagabile in contanti alla scadenza del contratto se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza, e di un ulteriore capitale pagabile in titoli in caso di vita dell'assicurato alla fine del 4° anno di assicurazione.

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è inoltre autorizzato ad emettere polizze di assicurazione sulla vita abbinate ai buoni del Tesoro quinquennali 5 %, emissione 1945, in base ai premi della tariffa mista, a premio unico, approvata con decreto Ministeriale 5 marzo 1930.

Il pagamento del capitale sarà effettuato in titoli qualora la morte dell'assicurato avvenga prima della scadenza dei buoni medesimi: così pure in titoli sarà corrisposto il valore di riscatto qualora esso venga richiesto entro lo stesso termine.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro: GRONCHI

(453)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1945.

Sostituzione del presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto Ministeriale del 24 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia n. 33 del 17 marzo 1945, col quale venne provveduto, fra l'altro, alla nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, nella persona dell'on. conte Giovanni Pallastrelli;

Vista la lettera della Regia prefettura di Roma n. S/C del 21 marzo 1945, con la quale viene comunicata la rinuncia dell'on. conte Giovanni Pallastrelli all'incarico conferitogli per ragioni di carattere personale;

Decreta:

In sostituzione dell'on. conte Giovanni Pallastrelli, è nominato presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, il gr. uff. rag. Giulio Zarù.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 28 marzo 1945

Il Ministro per l'industria il commercio ed il lavoro
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(451)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sottoposizione a sequestro della società in nome collettivo « Albergo Victoria » Thiele e Wirth con sede in Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società in nome collettivo « Albergo Victoria » Thiele & Wirth con sede in Roma, via Marche n. 31, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La società in nome collettivo « Albergo Victoria » Thiele & Wirth con sede in Roma, via Marche 31, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Amero d'Aste Stella Gaetano.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio e dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(459)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Prezzi della canapa da corrispondersi ai produttori per il raccolto 1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 85, relativo alla disciplina del mercato della canapa;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 275, sulla disciplina del commercio della canapa;

Visto il R. decreto-legge 8 novembre 1936, n. 1955, sulla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 243;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1941, contenente norme per la disciplina della bacchetta verde di canapa e per il funzionamento dell'ammasso obbligatorio della canapa verde stigliata;

Vista la disposizione 7 ottobre 1944 del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1944, n. 93, che stabilisce i prezzi della canapa di produzione 1944;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento e la disciplina dei prezzi, relativa alla determinazione del prezzo della canapa di produzione 1945, da conferire agli ammassi;

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi delle diverse partite di canapa per la campagna 1944/45, in rapporto

a quello del terziato paesano scolorato, dell'Italia Meridionale, tenendo presenti le quotazioni ufficiali stabilite in proposito con il decreto interministeriale 5 novembre 1940 relativo ai prezzi della canapa di produzione 1939;

Considerato che è opportuno di fissare anche il prezzo della canapa verde (bacchetta) in relazione a quelli stabiliti per la canapa macerata;

Decreta:

Articolo unico.

I prezzi da corrispondere ai produttori per ogni quintale di canapa, di produzione 1945, conferito agli ammassi, sono stabiliti come segue, per merce in fagotti, resa franco su carro piede magazzino consortile, pagamento in contanti alla consegna:

ITALIA CENTRALE

Canapa lungo tiglio:		
1. Partite buone	L.	8.148
2. Partite medie buone	»	7.689
3. Partite medie	»	7.287
4. Partite medie andanti	»	6.885
5. Partite andanti	»	6.541
6. Partite inferiori	»	5.910
Sottoprodotti:		
7. Scarti in natura buoni	L.	4.533/5.221
8. Scarti in natura andanti	»	3.844/4.533
9. Stoppe naturali - canaponi tirati	»	3.156/4.246
10. Canaponi scavezzi	»	4.820/5.853
11. Stigliati di manoni macerati	»	4.016

ITALIA MERIDIONALE

Canapa lungo tiglio:		
1. Terziato paesano chiaro	L.	8.664
2. Terziato paesano mezzocolore	»	8.033
3. Terziato paesano scolorato	»	7.000
4. Terziato forestiero chiaro	»	8.320
5. Terziato forestiero mezzocolore	»	7.631
6. Terziato forestiero scolorato	»	6.771
7. Scarto chiaro	»	5,795
8. Scarto scolorato	»	5.279
9. Canapone I	»	6.254
10. Canapone II	»	5.910
11. Canapone III	»	5.393
12. Scarti di canapone	»	4.705
Sottoprodotti:		
13. Cimaglie e capizzi	L.	3.443/4.785
14. Cimaglie di canaponi	»	3.730
15. Stoppe naturali	»	2.300/3.300
16. Faine	»	1.935/2.220

Canapa in bacchetta verde . . . . L. 550

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

(467)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1945.

Interesse sui depositi in conto corrente libero presso l'Istituto di emissione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Visti i decreti Ministeriali 10 settembre 1932, 18 settembre 1933, 20 luglio 1940, 19 dicembre 1942, 25 luglio 1943, 27 febbraio e 5 settembre 1944 e 3 febbraio 1945;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

A decorrere dall'11 aprile 1945 nessuno interesse è dovuto sui depositi in conto corrente libero presso l'Istituto di emissione intestati ai privati ed agli enti morali in genere.

L'interesse sui depositi della specie intestati alle aziende di credito ed agli enti morali di carattere assistenziale è ridotto, con la stessa decorrenza, da L. 1 a L. 0,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(468)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 20 marzo 1945.

Nomina dei commissari liquidatori degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione soppressi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1945.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, sulle attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Visto il decreto 7 febbraio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 13 febbraio 1945, relativo alla soppressione di enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione;

Visto il proprio decreto 13 febbraio 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 17 marzo 1945, relativo alla nomina del commissario liquidatore dell'Uefap e degli assistenti con funzioni di vice commissario;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione e la redazione del bilancio finale degli uffici ed enti soppressi con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1945, citato nelle premesse, sono affidate ai seguenti commissari liquidatori:

on. Luigi Corazzin, commissario liquidatore del Comitato per il controllo sulla macinazione e pastificazione e sulla attuazione dei piani industriali, già nominato per funzioni analoghe presso l'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste col decreto Ministeriale 13 febbraio 1945, citato nelle premesse;

avv. Luciano Luciani, commissario liquidatore dell'Associazione nazionale consorzi macellai per le carni;

dott. Eugenio Turbati, commissario liquidatore dell'Ufficio distribuzione olii e grassi alimentari, del Comitato centrale esperti e del Comitato per la gestione della Cassa centrale uova;

avv. Alberto Pasquali Lasagni, commissario liquidatore dell'Ufficio controllo formaggi, dell'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli e della Commissione centrale per il controllo del vino.

Art. 2.

Presso gli uffici ed enti di cui all'articolo precedente i Collegi sindacali sono costituiti di tre membri, di cui uno designato dal Ministero del tesoro, nominati dall'Alto Commissario per l'alimentazione.

Roma, addì 20 marzo 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

(466)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

1660 Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 6 ottobre 1944, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1944, registro n. 1 Industria, foglio n. 242, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale « Vitolo Gatti » site in territorio del comune di Salerno, accordata col decreto Ministeriale 12 agosto 1938 al sig. Cuozzo Alfonso, è trasferita ed intestata ai signori Petrone Alberto fu Angelo, Florio Domenico di Giuseppe, Florio Giuseppe di Giuseppe, Petrone dott. Angelo, rappresentati dal primo di essi, domiciliato in Salerno.

Decreto Ministeriale 30 ottobre 1944, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1944, registro n. 1 Industria, foglio n. 294, con il quale alla S. A. Mineraria Salgemma « S.A.M.S. » con sede in Marina di Montemarciano, provincia di Ancona, è concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare il giacimento di salgemma sito in località denominata « Salinella di Neto N. 1 » in territorio del comune di S. Severina, frazione Altilia, provincia di Catanzaro.

Decreto Ministeriale 7 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1944, registro n. 1 Industria, foglio 360, con il quale al Consorzio agrario di Centuripe, rappresentato dal sig. Bonomo Giuseppe, presidente del Consorzio stesso, domiciliato a Centuripe, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito in località denominata « Cugno della Chiesa » in territorio del comune di Centuripe, provincia di Enna.

Decreto Ministeriale 8 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 111, con il quale i condomini della miniera di zolfo denominata « Petta Madore » sita in territorio del comune di Lercara (provincia di Palermo), rappresentati dal sig. Scaglione Alfonso, domiciliato in Lercara, sono dichiarati decaduti dalla concessione della miniera suddetta.

Decreto Ministeriale 8 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 110, con il quale i condomini della miniera di zolfo denominata « Gibellini Tulumello » sita in territorio del comune di Racalmuto rappresentati dall'avv. Luigi Nalbone Vassallo sono dichiarati decaduti dalla concessione della miniera stessa.

Decreto Ministeriale 18 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 114, con il quale alla ditta Luigi Parruccini domiciliata in Civitacastellana, provincia di Viterbo, è concessa, per anni trenta, la facoltà di coltivare i giacimenti di silicati idrati di alluminio siti in località denominata « Fosso della Pietrara », in territorio del comune di Civitacastellana, provincia di Viterbo.

Decreto Ministeriale 18 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 113, con il quale alla S. A. « Faleria », con sede in Roma, via Torino n. 36, è concessa, per anni novanta, la facoltà di coltivare i giacimenti di silicati idrati di alluminio siti in località denominata « Ponte Riotorto » in territorio dei comuni di Civitacastellana, Ponzano, Sant'Oreste e Faleria, provincie di Roma e Viterbo.

Decreto Ministeriale 24 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 126, con il quale alla Società in A. S. « Miniera Spirito Santo Accomandita Semplice F. Pantano & C. », rappresentata dal socio accomandatario sig. Francesco Pantano residente in Catania, via Umberto n. 137, è concessa per anni trenta la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito in località denominata « Spirito Santo Marceno' » in territorio del comune di Valguarnera, provincia di Enna.

Decreto Ministeriale 29 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 164, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Mandradipiano », sita in territorio del comune di Mussomeli (Caltanissetta), rappresentati dal principe Michele Spadafora domiciliato elettivamente in Mussomeli (Caltanissetta), è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 29 gennaio 1945 registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 165, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Bragamè Rocchicella » sita in territorio del comune di Mussomeli (Caltanissetta), rappresentati dal principe Michele Spadafora domiciliato elettivamente in Mussomeli (Caltanissetta), è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 29 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 201, con il quale alla S. A. Romana Cave e Miniere (S.A.R.C.E.M.), con sede in Roma, è concessa per anni venti la facoltà di coltivare il giacimento di silicati idrati di alluminio sito in località denominata « Sassete Belvedere » in territorio del comune di Fiano Romano, provincia di Roma.

Decreto Ministeriale 24 febbraio 1945, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 226, con il quale ai signori Francesca Orestano Papia, Vincenza Castellana ved. Papia e Salvatore Licata, rappresentati dalla prima di essi, residente a Palermo, è concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare il giacimento di minerali di zolfo in località denominata « 12 Tumoli » in territorio del comune di Aragona, provincia di Agrigento.

(469)

Ratifica dei provvedimenti adottati dal Prefetto di Taranto nei confronti della Società anonima cooperativa di consumo « Stella Polare » con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro in data 5 febbraio 1945, si ratificano i provvedimenti adottati dal Prefetto di Taranto in data 25 aprile 1944 e 17 gennaio 1945, nei confronti della Società anonima cooperativa di consumo « Stella Polare », con sede in Taranto, confermando la nomina dell'avv. Alessandro Bari a commissario della Società, con i poteri dell'assemblea dei soci per deliberare l'approvazione del bilancio 1944, la nomina dei sindaci, e la fusione della cooperativa stessa con la cooperativa « Del Popolo » con sede in Taranto.

Le relative deliberazioni dovranno riportare l'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

(426)

Nomina del commissario straordinario dell'Ente Distribuzione Rottami

Con decreto Ministeriale del 26 marzo 1945, il comm. Giuseppe Dall'Oglio è stato nominato commissario straordinario dell'Ente Distribuzione Rottami con i poteri del presidente e del Comitato direttivo.

(455)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	411887	612, 50	Berni Ines di *Ludovico*, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Roma.	Berni Ines di *Paolo*, minore, ecc., come contro.
B. T. (1950) Serie 30ª	284	4000 —	Mazzarini Maria, Marcella ed *Angela* di Mariano, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliate a Roma.	Mazzarini Maria, Marcella ed *Angelo* di Mariano, minori, ecc., come contro.
Id. Serie 35ª	239	5000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale del 5 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 marzo 1945

Il direttore generale: POTENZA

(461)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 30 marzo 1945 - N. 74

Rendita 3,50 % 1906	L.	116,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,40
Id. 5 % 1936	»	98,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,15

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 3 aprile 1945 - N. 75

Rendita 3,50 % 1906	L.	116,80
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,15
Id. 5 % 1936	»	98,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,10

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.